



710/14

SENTENZA
EQUITALIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
UFFICIO 1°

Il Giudice di Pace di Roma Dott. Oliviero Campana
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. **62105/13** R.G.

TRA

Opponente:

_____ domiciliato in Roma, Via Taranto n. 44 presso lo studio legale Fazio e
rappresentato e difeso dall'Avv. _____ Fazio per delega a margine del ricorso.

CONTRO

Opposti:

- ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, c/o Avvocatura Comunale e rappresentato e difeso
dal Funzionario delegato Dott.ssa

- EQUITALIA SUD S.p.A., già Equitalia Gerit S.p.a., Agente della Riscossione della
provincia di Roma, con sede in Roma, Viale di Tor Marancia n. 4. (contumace)

OGGETTO

Ricorso ex art. 23 L. 689/1981 avverso la cartella di pagamento n. 097 2013 02566050 13.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato l'opponente proponeva opposizione avverso il
provvedimento di cui sopra, come meglio identificato nel ricorso introduttivo, deducendo a
sostegno i motivi indicati nel ricorso stesso.

Roma Capitale, ritualmente evocata, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del
ricorso. L' Equitalia Sud S.p.A., ritualmente evocata, rimaneva contumace.

Questo Giudice decideva la causa all'udienza del 14/01/2014, dando lettura della sentenza
in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.

Invero, la cartella opposta ha ad oggetto un verbale di accertamento di violazione che, però, risulta notificato irregolarmente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza il rispetto di tutte le incombenze previste da tale norma.

Infatti, l'art. 139 c.p.c. prevede che, in assenza del destinatario dell'atto, l'ufficiale giudiziario debba consegnare l'atto stesso ad una persona di famiglia o addetta alla casa (o ufficio) ed, in assenza di tali soggetti, al portiere o ad un vicino di casa che accetti di ricevere la notifica. In mancanza di tali soggetti può essere eseguita la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'ufficiale giudiziario è, quindi, tenuto a tentare la notifica nei modi indicati e a darne contezza, in modo adeguatamente chiaro e comprensibile, nella relata di notifica, anche mediante solo l'apposizione di semplici "crocette" su un atto di notifica già prestampato o a delle sottolineature, per indicare esattamente le attività compiute nell'esecuzione della notifica.

Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha definitivamente chiarito che la notifica deve ritenersi nulla, laddove non sia fatta menzione dell'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto (Cass. Sez. Unite 20.04.2005 n. 8214; Cass. Sez. Unite 12.10.2000 n. 1097; Cass. Lav. 10.06.1999 n. 5706; Cass. Civ. Sez. I 11.05.1998 n. 4739).

Risulta, quindi, evidente che il notificatore ha l'onere di dare atto, in qualche modo, di aver svolto le necessarie ricerche e gli obbligatori tentativi prescritti dall'art. 139 c.p.c., anche, come si è detto, ricorrendo a delle semplici ma chiare indicazioni apposte su una relata di notifica già prestampata.

Ma, nel caso di specie, è determinante rilevare che il notificatore nella relata ha indicato chiaramente, apponendo una croce sulla relativa indicazione, che il destinatario era "sconosciuto" all'indirizzo della notifica, sicché l'atto non poteva essere notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (la cui applicazione è riservata all'ipotesi di assenza del destinatario) ma avrebbe dovuto essere rinotificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. o al nuovo indirizzo, a seguito di accertamenti in tal senso.



Per tali motivi la notifica del verbale deve ritenersi invalida e, conseguentemente, la cartella opposta deve essere annullata.

Essendo tali motivi assorbenti appare ultroneo l'esame delle altre doglianze.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti di Roma Capitale, mentre devono essere compensate nei confronti dell'Equitalia Sud S.p.a. la cui opera inizia con la notifica della cartella di pagamento.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio, che liquida in complessivi € 280,00, oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Compensa le spese nei confronti dell'Equitalia Sud. S.p.a.

Roma 14.01.2014

Il Giudice di Pace
Dott. Oliviero Campana

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il **28 NOV 2014**
IL CANCELLIERE
Raffaella SANTILLO